

Spett.li

**Ministero della Salute**

Viale Giorgio Ribotta 5  
00144 Roma (RM)

**Direzione Generale della  
Programmazione sanitaria**

Viale Giorgio Ribotta 5  
00144 Roma (RM)

**Direzione Generale dei  
Dispositivi Medici e del  
Servizio farmaceutico**

Viale Giorgio Ribotta 5  
00144 Roma (RM)

**Regione Abruzzo**

Via Leonardo da Vinci 6  
67100 L'Aquila (AQ)

**Regione Basilicata**

Via Vincenzo Verrastro 4  
85100 Potenza (PZ)

**Regione Calabria**

Cittadella Regionale - Viale  
Europa, Località Germaneto  
88100 Catanzaro (CZ)

**Regione Campania**

Via S. Lucia, 81  
80132 Napoli (NA)

**Regione Emilia Romagna**

Viale Aldo Moro 52  
40127 Bologna (BO)

**Regione Autonoma Friuli-  
Venezia Giulia**

Piazza Unità d'Italia 1  
34121 Trieste (TS)

**Regione Lazio**

Via Rosa Raimondi Garibaldi 7  
00145 Roma (RM)

**Regione Liguria**

Piazza De Ferrari 1  
16121, Genova (GE)

**Regione Lombardia**

Piazza Città di Lombardia 1  
20124 Milano (MI)

**Regione Marche**

Via Gentile da Fabriano 9  
60125 Ancona (AN)

**Regione Molise**

Via Genova 11  
86100 Campobasso (CB)

**Regione Piemonte**

Piazza Castello 165  
10121 Torino (TO)

**Regione Puglia**

Lungomare Nazario Sauro 33  
70121 Bari (BA)

**Regione Autonoma della  
Sardegna**

Viale Trento 69  
09123 Cagliari (CA)

**Regione Siciliana**

Piazza Indipendenza 21  
90129 Palermo (PA)

**Regione Toscana**

Piazza Duomo 10  
50122 Firenze (FI)

**Regione Umbria**

Corso Vannucci 96  
06121 Perugia (PG)

**Regione Autonoma Valle  
d'Aosta**

Piazza A Deffeyes 1  
11100 Aosta (AO)

**Regione Veneto**

Sestriere Dorsoduro 3901  
30123 Venezia (VE)

**Provincia Autonoma di Trento**

Piazza Dante 15  
38122 Trento (TN)

**Provincia Autonoma di Bolzano**

Piazza Silvius Magnago 1  
39100 Bolzano (BZ)

Via PEC agli indirizzi: atti.giudiziari@postacert.sanita.it; gab@postacert.sanita.it; seggen@postacert.sanita.it; dgprog@postacert.sanita.it; dgfdm@postacert.sanita.it; contenzioso@pec.regione.abruzzo.it; ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it; AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it; capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it; us01@pec.regione.campania.it; attigiudiziali@postacert.regione.emilia-romagna.it; regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it; protocollo@regione.lazio.legalmail.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; presidenza@pec.regione.lombardia.it; regione.marche.protocollogiunta@emarche.it; regionemolise@cert.regione.molise.it; gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it; avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it; pres.arealegale@pec.regione.sardegna.it; segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it; assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it; regionetoscana@postacert.toscana.it; regione.giunta@postacert.umbria.it; sanzioni\_amministrative@pec.regione.vda.it; segretario\_generale@pec.regione.vda.it; protocollo.generale@pec.regione.veneto.it; presidente\_attigiudiziari@pec.provincia.tn.it; anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it; adm@pec.prov.bz.it; ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

**Oggetto: T.A.R. Lazio-Roma, sez. III-quater, ord. 14.06.2023, n. 3853 – payback dispositivi medici. Eppendorf s.r.l. / Min. Salute + altri (n.r.g. 2539/2023).**

**Istanza di notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sui siti web delle Amministrazioni evocate in giudizio**

Spett.li Amministrazioni,  
con giudizio pendente innanzi alla Sez. III-quater del TAR Lazio – Roma con r.g. n. 2539/2023, Eppendorf s.r.l. ha impugnato il provvedimento della Regione Puglia avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle somme *ex art. 9-ter*, d.l. 78/2015 (c.d. *payback*), riferibili ai contratti pubblici di fornitura di dispositivi medici eseguiti negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; nonché ogni ulteriore atto connesso e/o presupposto, ivi compresi i precedenti provvedimenti attuativi *ex art. 9-ter*, d.l. 78/2015.

In particolare, con il ricorso introduttivo Eppendorf s.r.l. ha impugnato:

- la determinazione n. 10 del 12 dicembre 2022, della Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L.

6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216.; pubblicata sul sito istituzionale della Regione Puglia; - degli allegati alla predetta determinazione, in particolare dell'allegato A “ripiano sfondamento tetto del 4,4% spesa per dispositivi medici annualita' 2015,2016,2017,2018” e dell'allegato B.

- ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi della ricorrente, e precisamente:

- il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato il 6 luglio 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 15 settembre 2022, recante la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;

- il Decreto del Ministero della Salute adottato il 6 ottobre 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 26 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”;

- l’atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018”.

Con successivi motivi aggiunti, inoltre, Eppendorf ha impugnato la determinazione n. 1 dell'8 febbraio 2023 del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216.

- Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto” e allegati, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Puglia e trasmessa via PEC alle aziende fornitrici interessate

Il ricorso e i successivi motivi aggiunti sono stati proposti contro il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Affari Regionali - Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché contro le Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché nei confronti di Fujifilm Healthcare Italia S.p.A. e di AB Analitica S.r.l., tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore.

Con ordinanza presidenziale n. 3853, del 14.06.2023, comunicata in pari data, il Presidente della sez. III-quater del TAR Lazio - Roma ha disposto l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la notificazione del ricorso introduttivo e dei successivi ricorsi per motivi aggiunti per pubblici proclami sui siti web istituzionali delle Vostre spettabili amministrazioni intimate, nei confronti degli enti e soggetti *infra* indicati, precisando che detta autorizzazione deve intendersi resa, in via preventiva, anche con riguardo a eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti nonché a eventuali nuove e ulteriori istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati.

Tale notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire mediante pubblicazione, sui siti web di tutte le Vostre spett.li Amministrazioni, **entro 30 giorni dalla comunicazione della predetta ordinanza presidenziale (avvenuta il 14 giugno 2023)**, di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- **l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso:** T.A.R. Lazio, sede di Roma, sezione III-*quater*, n.r.g. 2539/2023;
- **il nome di parte ricorrente:** Eppendorf s.r.l. (C.F. 10767630154), con sede a Milano in via privata Roberto Bracco n. 6,
- **l'indicazione delle Amministrazioni intimate:** Ministero della Salute; Ministero dell'Economia e delle Finanze; Presidenza del Consiglio dei ministri; Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento Affari Regionali, Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano; le Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
- **il testo integrale del ricorso e del ricorso per motivi aggiunti** allegati alla presente comunicazione;
- **l'indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;**
- **l'indicazione del numero dell'ordinanza in oggetto con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami:** T.A.R. Lazio-Roma, sez. III-*quater*, ord. 14.06.2023, n. 3853;

Unitamente a tali informazioni, codeste Amministrazioni dovranno pubblicare sui propri siti istituzionali copia:

- 1) dell'ordinanza in oggetto, emessa dal T.A.R. Lazio-Roma, sez. III-*quater*, 14.06.2023, n. 3853 ivi allegata;
- 2) del ricorso introduttivo;
- 3) dei ricorsi per motivi aggiunti.

Si rappresenta altresì che, in ottemperanza all'ordinanza in oggetto, codeste spett.li Amministrazioni

- non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva che decide sulla causa, la documentazione ivi inserita;

- dovranno inoltre rilasciare alla scrivente Società un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- dovranno, infine, curare che sull'*home page* del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e l'ordinanza in oggetto, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza in oggetto (T.A.R. Lazio-Roma, ord. 14.06.2023, n. 3853 ivi allegata).

Si chiede dunque cortesemente a codeste spett.li Amministrazioni di dare esecuzione urgente all'ordinanza in oggetto entro 30 (trenta) giorni dal 14 giugno 2023, secondo le modalità sopra esposte, con l'avvertimento che, in caso di ritardo, il contraddittorio dovrà intendersi integrato dalla data di ricezione della presente comunicazione.

Si resta in attesa del riscontro alla presente istanza tramite **rilascio dell'attestato di avvenuta pubblicazione**, in base a quanto ordinato dal T.A.R..

In attesa, porgiamo

Distinti saluti.

Catania, 23 giugno 2023

Avv. Giovanni Mania  
Avv. Stefano Fernando Giberti  
Avv. Francesca Romana Correnti